



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

Rep. n. _____ Prot. _____ del ___/___ Anno: _____ Titolo: _____ Classe: _____ Fascicolo: _____

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AI CORSI DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E
DELLA FORMAZIONE
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI -**

PREMESSO CHE

- presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curricolari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento della Laurea;
- il Dipartimento, attraverso il presente accordo, intende offrire agli studenti attività formative che rientrino pienamente nel percorso di studio con attività pratiche svolte in struttura;
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- le attività di tirocinio sono regolate dal Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura di attivazione dei tirocini e stage, dal Regolamento di Dipartimento e dal Regolamento di Tirocinio per ciascun Corso di Studio che ne stabilisce le modalità di predisposizione, conduzione e controllo. A coordinare tali attività provvede l'apposita *Commissione Tirocini* di ciascun corso;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;
- l'attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

TRA

il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari con sede in Sassari, via Zanfarino 62 (partita IVA 00196350904) rappresentata dalla Prof.ssa Maria Margherita Satta, nata a Torralba (SS) il 30/05/1946, nella qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la medesima, autorizzato alla stipula delle convenzioni con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data 10/07/2012

E

Ente/Istituzione _____
con sede in _____
via/piazza _____, C.A.P. _____
provincia _____ C.F. o P.I. _____ rappresentata
dal Sig./Dott. _____
nato a _____ il _____
residente in _____ C.F. _____
autorizzato alla stipula del presente atto con _____ in qualità
di _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
(oggetto della convenzione)**

L'Ente _____ intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti dei Corsi di Studio del suddetto Dipartimento.

**ART. 2
(modalità del tirocinio)**

I Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione si impegnano a concordare con l'Ente _____ il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura di attivazione dei tirocini e stage, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2007, non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.

**ART. 3
(finalità e contenuti del tirocinio)**

L'accesso alle strutture dell'ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del contratto di tirocinio di cui al successivo art. 4. Il Consiglio di Corso di Studio, su proposta della Commissione Tirocini, assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dall'ufficio Coordinamento Tirocinio del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate. A conclusione delle attività pratiche la Commissione tirocinio procederà alla verifica del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio di ciascun Corso di Studio.

ART. 4
(progetto attuativo)

Per ciascun tirocinante viene predisposto un documento denominato "Contratto di tirocinio" contenente:

- i dati anagrafici del tirocinante;
- i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
- indicazione dei tempi di presenza nell'ente;
- le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
- estremi identificativi della copertura assicurativa.

ART . 5
(compiti dell'Ente)

L'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio.

L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.

Il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Ufficio Coordinamento Tirocinio del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione. In nessun caso l'ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART . 6
(compiti dell'Università)

Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione:

- garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;
- nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

ART. 7
(compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

- compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull'attività svolta da consegnare all'Ufficio Coordinamento Tirocinio del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione;
- compilare il libretto di tirocinio prima dell'inizio delle attività e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal regolamento di tirocinio del Corso di Studio;
- svolgere le attività definite nel contratto di tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Coordinamento Tirocinio del Dipartimento.

ART . 8
(inosservanze di cui all'art. 7)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.

L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente e in particolare all'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo.

ART . 9
(copertura assicurativa)

L'Università, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio pratico-applicativo, mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato" ai sensi del DPR 1124 del 30/06/1965 e regolamentata dal D.M. 10/10/85, nonché alla responsabilità civile verso terzi per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'Ente e a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso i servizi in cui si svolge il tirocinio, durante l'intero periodo del tirocinio stesso. Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'Università degli Studi di Sassari nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi di Sassari (indicati altresì nel contratto di tirocinio di cui al precedente art. 4):

- a) rischi da infortuni: polizza n. 2012/05/2318367 Compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Sassari, Viale Mancini, 9;
- b) responsabilità civile: polizza n. 291 compagnia assicurativa AXA Assicurazioni, Agenzia Generale di Sassari, viale Umberto I, 44.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

L'ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

ART. 10
(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.

ART. 11
(foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Sassari.

ART. 12
(trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni in particolare il D. lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. L'ente, inoltre, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. lgs. n. 196 del 30/06/2003). L'ente sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Coordinamento Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università degli Studi di Sassari.

ART. 13
(spese di registrazione)

La presente convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun ente. Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Ente.

ART. 14
(norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicitazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.



A.D. MDLXII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sassari li

Per l'Ente

Il Legale Rappresentante

Per il Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Il Direttore
Prof.ssa Maria Margherita Satta

Documento stampato dall'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari - all'indirizzo <http://www.aslsassari.it> - Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line è il Responsabile degli Affari Generali e Comunicazione.